



**REGOLAMENTO**  
**PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI**  
**ALL'ART. 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 145/2018**  
**A FAVORE DEL PERSONALE DEL SETTORE ENTRATE.**

Il presente Regolamento tiene conto dei criteri definiti in sede di contrattazione integrativa (accordo n. 03/2019) sottoscritta in data - 05/12/2019

Approvato con deliberazione giuntale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

---

## **Art. 1**

### **Oggetto, Finalità e soggetti interessati**

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene le disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 a favore del personale del Settore Entrate dell'Ente impegnato nelle attività di accertamento dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI) e stabilisce le modalità ed i criteri di distribuzione dei relativi incentivi economici.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione all'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
3. Il presente regolamento si applica al personale in servizio presso il settore entrate nonché ad altro personale dell'ente che concorre al raggiungimento degli obiettivi relativi al settore entrate (ufficio tributi e ufficio ragioneria e personale dell'ente appartenente ad altri uffici).

## **Art. 2**

### **Costituzione e quantificazione del fondo**

1. Ciascun anno è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della Legge 147/2018, quantificato preventivamente nella misura del 5% (cinque per cento) delle entrate previste nel bilancio di previsione a titolo di recupero dell'evasione IMU e TARI, la cui quantificazione definitiva sarà determinata sulla base dei commi 8 e 9 del presente articolo;
2. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale di cui al successivo art. 3 che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata, anche coattivamente.
3. La costituzione ed erogazione del Fondo è subordinato all'approvazione del bilancio di previsione e del Rendiconto dell'anno di costituzione del Fondo stesso entro i termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000.

4. Tale fondo è destinato all'incentivazione del personale di cui al comma 3 dell'art. 1, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75.

Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate viene alimentato secondo quanto disposto al successivo art. 8 del presente regolamento.

Il fondo sarà poi successivamente liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.

5. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, considerata la specifica destinazione delle stesse, non verranno fatte confluire nel Fondo per la contrattazione decentrata integrativa di cui all'art. 32 del CCRL 15.10.2018.
6. Le citate risorse sono escluse, per espressa previsione di legge, dai limiti di spesa per il salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.
7. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili non sarà possibile procedere alla distribuzione di compensi per lotta all'evasione, previsti secondo il vigente regolamento.
8. La quantificazione delle somme da destinare al fondo avviene sulla base degli importi riscossi risultanti dal bilancio consuntivo approvato dell'esercizio precedente all'anno di costituzione.
9. Per somme riscosse, per le finalità di cui al presente regolamento, si intendono gli importi incassati nell'esercizio precedente a quello di costituzione del fondo relativi agli accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento, nonché gli importi incassati nel medesimo esercizio riferiti ad accertamenti assunti in anni precedenti.

### **Art. 3**

#### **Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro**

1. In sede di approvazione del Piano della Performance, il Responsabile di P.O. Area Economico-Finanziaria propone uno o più progetti di recupero evasione costituendo uno o più gruppi di lavoro per l'inserimento nel Piano approvato dalla Giunta; preventivamente all'elaborazione del/i progetto/i, il Responsabile di P.O. Area Economico acquisisce dall'A.C. l'indicazione circa la destinazione di eventuali quote da riservarsi al potenziamento delle risorse strumentali. In assenza di determinazioni di obiettivi non si procederà all'attivazione degli incentivi ed eventuali somme stanziante costituiranno economie di bilancio.
2. Ciascun gruppo di lavoro è costituito sulla base delle specifiche competenze tecniche specialistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed assegnati.
3. All'atto della costituzione di ciascun gruppo di lavoro si procede a precisare le attività che ogni componente presta, quali, a titolo esemplificativo, il ruolo svolto, gli strumenti da utilizzare, la

metodologia di lavoro e l'obiettivo da raggiungere nonché la pesatura delle attività di ogni componente del gruppo.

4. Al fine di valorizzare le professionalità dei dipendenti, laddove non siano coinvolti tutti i dipendenti del settore entrate, l'individuazione dei soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro, deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni specifica attività.
5. Eventuali modifiche alla composizione di un gruppo di lavoro o della pesatura delle attività prestate possono essere apportate nel corso dell'esecuzione del progetto con atto motivato del Responsabile di P.O. Area Economico-Finanziaria da trasmettere all'A.C. e al Segretario Comunale per la convalida.
6. Per l'anno 2019, primo anno di applicazione, verrà opportunamente integrato il Piano della Performance sulla base delle attività svolte nell'esercizio, nelle more della formale correlazione del progetto al presente regolamento.

#### **Art. 4**

##### **Correlazione tra incentivi tributari, retribuzione di risultato e produttività**

1. Trattandosi pur sempre di un obiettivo di performance organizzativa, l'erogazione degli incentivi ai dipendenti ed alla P.O. è legata alle fasi del ciclo della Performance.
2. La liquidazione è subordinata all'approvazione della Relazione sulla Performance dell'anno di costituzione del Fondo.
3. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili nei termini (Bilancio di Previsione e Rendiconto dell'anno di costituzione del Fondo), venendo meno la copertura legislativa per la remunerazione dei maggiori accertamenti ed incassi, nulla sarà liquidato.

#### **Art. 5**

##### **Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro**

1. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del Fondo il Responsabile di P.O. redige una relazione dettagliata sulle concrete attività svolte.  
Dalla relazione deve risultare il livello di responsabilità professionale connesso alla specifica prestazione svolta ed il contributo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti nel rispetto del peso assegnato a ciascuno in sede di adozione del progetto nonché il grado di raggiungimento dell'obiettivo.

Tale relazione dovrà essere sottoposta all'Organismo indipendente di valutazione o di altro organismo equivalente per l'approvazione all'interno della Relazione sulla Performance.

2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali massime:

Responsabile di P.O. Area Economico-Finanziaria:	2%
Funzionario Responsabile del Tributo (TARI):	5%
Funzionario Responsabile del Tributo (IMU):	5 %
Personale ufficio tributi addetto all'accertamento:	75 %
Personale ufficio ragioneria addetto alla registrazione contabile delle reversali d'incasso:	10 %
Personale dell'ente di altre aree che concorre al raggiungimento degli obiettivi realtivi al settore entrate	÷ 3 %

Le percentuali di cui sopra saranno riproporzionate, qualora l'Amministrazione comunale in fase preventiva all'elaborazione del/i progetto/i, indicasse destinazione di quote da riservarsi al potenziamento delle risorse strumentali, come stabilito all'art. 3, comma 1.

3. Come risultante dalla costituzione del gruppo di lavoro, ad entrambe le figure (Responsabile di P.O. e Funzionario Responsabile del Tributo) nel caso collaborino anche nell'attività di accertamento spetta, oltre alla percentuale d'incentivo destinatagli, anche la quota parte della percentuale destinata al personale addetto all'accertamento del settore tributi.

Qualora il Funzionario responsabile del tributo coincida con l'incaricato di area di Posizione Organizzativa allo stesso spettano entrambe le percentuali.

4. Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento; in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro; tali modifiche saranno vagliate dall'A.C..

5. La ripartizione tra i dipendenti appartenenti ai gruppi di lavoro viene effettuata sulla base del ruolo ricoperto secondo le percentuali del comma 2 e del peso attribuito a ciascuno.

6. Nel caso in cui l'obiettivo non venga raggiunto al 100% gli incentivi erogabili devono essere proporzionalmente ridotti. Tali economie dovranno confluire nel Fondo di cui all'art. 8.

## Art. 6

### Liquidazione del compenso incentivante

1. Nell'anno successivo a quello di costituzione del fondo, il Segretario generale, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili dell'anno di costituzione del Fondo stabiliti dal D.Lgs. 267/2000, avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi. A tal fine acquisisce la relazione di cui al precedente articolo 5 e la trasmette per i successivi adempimenti legati alla valutazione della Performance all'Organismo Indipendente di Valutazione o ad altro organismo equivalente che, sulla base del principio che il compenso incentivante deve remunerare una produttività reale ed effettiva del personale, ne valuterà il contenuto ed il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti, esprimendo il proprio parere. Sulla base degli elementi acquisiti il Segretario generale procede quindi alla liquidazione dell'incentivo.
2. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs. 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare costituiranno economie di Bilancio.

#### **Art. 7**

##### **Limiti alla liquidazione del compenso incentivante**

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge 30.12.2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
3. L'importo complessivo liquidabile non potrà essere superiore alla percentuale delle entrate stabilita dal presente regolamento, nel limite massimo di legge del 5%, secondo la ripartizione di cui all'art. 5. La spesa complessiva, coperta dal Fondo, include i contributi assistenziali e previdenziali a carico del Comune nonché l'IRAP da versare su tali incentivi. Gli importi distribuiti opereranno in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75.

#### **Art. 8**

##### **Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate**

1. Al Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, possono essere destinate risorse in fase previsionale, così come indicato all'art. 3, comma 1.

2. A tale fondo confluiscono oltre alle quote eventualmente destinate così come stabilito dall'art. 3, comma 1, le ulteriori risorse non liquidabili per il mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi (art. 5, comma 6), nonché le somme eccedenti il limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente art. 7.
3. L'accantonamento al fondo non sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente non siano approvati entro i termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000.
4. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il funzionamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
5. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del Responsabile del servizio competente previo stanziamento dei fondi necessari da parte degli organi competenti. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

#### **Art. 9**

##### **Violazione degli obblighi di legge o di regolamento**

1. I Responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

#### **Art. 10**

##### **Informazione e confronto**

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18.07.2013, n. 358.

#### **Art. 11**

##### **Entrata in vigore**

1. Le attività poste in essere dagli uffici delle entrate dall'inizio dell'anno 2019 fino all'operatività del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.